

**EBREI IN CAPITANATA:
SERRACAPRIOLA, DELICETO, APRICENA, CERIGNOLA**

La storia della Capitanata è nota. Molte cose restano però ancora da conoscere, specialmente intorno alle minoranze etniche e religiose che operarono nella regione. Tra queste minoranze un ruolo significativo svolse quella ebraica, che ebbe in Siponto prima e poi in Manfredonia i suoi centri più importanti. Comunità minori erano però sparse un po' dappertutto, le cui attestazioni, riguardanti talora singole famiglie o episodi di vita quotidiana, è pur necessario rilevare per avere un quadro più completo dell'attività ebraica in Capitanata e della sua incidenza sulla società del tempo. Nella presente nota vengono esposti i risultati della ricerca su quattro di questi centri minori, e cioè Serracapriola, Deliceto, Apricena, Cerignola.

Serracapriola

Sulla presenza di ebrei a Serracapriola si ha finora notizia, per la prima volta, in un documento datato al 18 giugno 1491¹. Il documento è una lettera inviata dalla Camera della Sommaria alle autorità di Civitate in favore dell'ebreo Perez Salomone, abitante in Serracapriola. Il Perez aveva fatto ricorso alla Sommaria perché i doganieri del « passo » di Civitate non gli volevano riconoscere il diritto al passaggio franco da gabella spettante ai cittadini di Serracapriola. Il Perez si appellava al capitolo approvato il 14 marzo 1468 da Ferrante I, secondo il quale agli ebrei venivano riconosciuti tutti quei diritti, esenzioni e privilegi che godevano i cittadini delle località in cui essi avessero fissato la loro dimora². La Sommaria riconobbe

¹ ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (= ASN), Sommaria, *Partium* 34, 57r.

² Cfr. N. FERORELLI, *Gli ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana al secolo XVIII*, Torino 1915, pp. 90-91.

la giustezza del ricorso e ordinò all'Università di Serracapriola di rispettare il diritto del Perez alla franchigia.

Notizie più ampie sugli ebrei a Serracapriola si hanno in una lettera indirizzata dalla Sommaria al capitano della città. La lettera, datata al 15 marzo 1484, risponde ai quesiti esposti in un memoriale dell'Università di Serracapriola e concernenti proprio i rapporti con i giudei locali. Le questioni vertevano sulla macellazione delle carni, la fede da dare ai registri tenuti dagli ebrei e la giurisdizione in caso di controversie tra giudei e cristiani³.

Quanto al primo quesito, è noto che per garantirsi che la macellazione e la preparazione delle carni avvenissero secondo le prescrizioni bibliche e tradizionali i giudei esigevano propri macellai e beccai, intaccando con ciò spesso il sistema tributario, che aveva nella vendita della carne, del pane e del vino, una delle fonti più importanti. Gli ebrei, comunque, usavano pagare tasse speciali per il privilegio di macellare le carni separatamente dai cristiani. L'Università di Serracapriola aveva chiesto che gli ebrei fossero ricondotti al diritto comune, ma la Sommaria ordinò di stare alla consuetudine che era stata fino a quel tempo osservata nella città. La risposta della Sommaria fu favorevole agli ebrei anche sulla fede da dare ai loro registri, materia, è ovvio, assai delicata, perché sui registri si segnavano i prestiti e i pegni.

Un richiamo all'equità si ha nella risposta alla terza questione. Questa nasceva dal fatto che gli ebrei del Regno avevano a Napoli un loro baiulo generale e giudice ordinario, che nel 1494 era Giulio de Scorciatis, il quale poteva però delegare dei suoi rappresentanti, anche su proposta delle parti contendenti⁴. Ora, i giudei di Serracapriola quando venivano chiamati in giudizio esigevano che la causa venisse trattata dinanzi al loro giudice ordinario; quando invece erano essi la parte lesa volevano che la causa fosse discussa senza indugi dinanzi al capitano della città. La Sommaria rimanda giudei e cristiani al capitano della città, intimando però a quest'ultimo di amministrare la giustizia con imparzialità e celerità, in modo che nessuno trovi motivo di giusta rimostranza.

³ ASN, Sommaria, *Partium* 40, 83v.

⁴ Cfr. N. FERORELLI, *op. cit.*, p. 179.

Deliceto

Deliceto fu teatro nel 1491 di un atto di favoritismo nei confronti di un giudeo a danno di un altro giudeo, il quale, naturalmente, ricorse a Napoli. Era, infatti, accaduto che l'Università e gli uomini della cittadina avevano divisato di espellere dalla loro terra Daniele di Mastro Elia, nonostante che quello vi abitasse da tempo e pagasse regolarmente le tasse, e ciò per far posto ad un altro giudeo, che pure era parente del predetto Daniele. È probabile che sotto ci fosse non tanto una questione di numero chiuso degli abitanti di Deliceto, quanto qualche diritto di esclusiva, forse in materia di commercio o di prestito, che l'ebreo di recente arrivato si sarà fatto compiacentemente riconoscere a danno del congiunto⁵. La Sommaria si pronunciò a favore di Daniele di Mastro Elia, concedendo un mese di tempo per eventuali fondati ricorsi⁶.

Di un banco ebraico a Deliceto tratta esplicitamente una lettera della Sommaria datata al 6 settembre 1492⁷. Nel documento si riporta la querela di Mastro Vitale di Troia, il quale, esercitando in Deliceto il prestito a interesse, era tenuto dall'Università in conto di forestiero e sottoposto a esosi gravami fiscali. Come Perez Salomone di Serracapriola, anche Mastro Vitale si appella al capitolo di Ferrante I sul diritto degli ebrei a essere considerati cittadini dovunque si trovino nel Regno. La Sommaria accetta l'esposto e impone al capitano di Deliceto di trattare « el dicto Vitale, o vero lo suo ministro et factore » come sono trattati i cittadini di quella terra, sotto pena di una multa di 50 once.

Apricena e Cerignola

Per Apricena e Cerignola la presenza ebraica è rappresentata da un solo nucleo familiare, che per Cerignola è poi quello di un ex-ebreo. La documentazione è tuttavia piuttosto tardiva (1511), per cui è possibile che in tempi più antichi gli ebrei siano stati nelle due località più numerosi.

⁵ Cfr. N. FERORELLI, *op. cit.*, pp. 143-144.

⁶ ASN, Sommaria, *Partium* 33, 89t.

⁷ ASN, Sommaria, *Partium* 35, 93r.

Per Apricena la Camera della Sommaria è chiamata a giudicare del ricorso di quella Università contro il commissario di Capitanata, che la costringeva a pagare i contributi fiscali spettanti all'ebreo Daniele de Manuele, da tempo assentatosi dalla città. La Sommaria, in data 6 febbraio 1511, ordina al commissario di non molestare l'Università e gli notifica di avere costretto il Daniele a risarcire il sindaco di Apricena del denaro che era stato versato in suo nome. La lettera comunica infine che l'ebreo non costituirà più un problema per nessuno dal momento che, in forza della prammatica di espulsione degli ebrei emanata dal re l'anno precedente, egli dovrà andarsene in esilio⁸.

L'editto di Ferdinando il Cattolico non si limitava ad espellere gli ebrei, ma prendeva di mira anche i cristiani novelli, cioè gli ebrei convertiti. Uno di questi, di nome Ioanne Perfetto, abitava, come si è detto, in Cerignola. In ossequio all'editto, egli pure se ne uscì dal Regno. La sua partenza lasciò però un vuoto fiscale — qualche carlino! —, che l'Università di Cerignola non si disse disposta a colmare. Si scrisse quindi a Napoli perché il nome dell'ex-ebreo venisse cancellato dal novero dei fuochi cittadini. La Sommaria rispose (6 agosto 1511), chiedendo la conferma ufficiale della partenza del cristiano novello e l'indicazione precisa della data in cui essa avvenne⁹.

Di questo, come degli altri documenti utilizzati, diamo qui in appendice, a maggiore comodità degli studiosi, la trascrizione integrale.

CESARE COLAFEMMINA

⁸ ASN, Sommaria, *Litterarum deductionum foculariorum* 3/3, 56r.

⁹ ASN, Sommaria, *Partium* 79, 57r.

A p p e n d i c e

I

1491, giugno 18, Napoli

Ordine di riconoscere all'ebreo Perez Salomone l'immunità che gli compete in quanto abitante di Serracapriola.

ASN, Sommaria, *Partium* 34, 57 r.

Pro Peres Salamone de la Serra.

Viri nobiles fideles regii amicique nostri carissimi, salutem. Per parte de Peres Salamone ebreo habitatore de la Serracapriola nce e stato cum querela exposito como havendo ipso exponente più tempo se fa habitato et de presente habita in dicta terra de la Serra, per vui in quisso passo de Civitate non se li intende osservare quilla inmunita quale nce gaudeno li citatini de dicta terra de la Serra quali nce sono franchi et exempti, ma lo intendite constrengere ad quillo pagare contra lo tenore et forma de li capituli per la maesta del signor Re a li iudey de quisto regno concessi, tra li quali ncende uno del tenore sequente: Item che ciaschuno de li dicti iudey per tucto lo dicto regno sia tractato como so li homini de quilli lochi dove habiteranno, cioe che lo iudio che sera habitatore de Napoli, Taranto e Lecze o altre citate et lochi del regno in qualesevole parte dove fosse del regno possa gaudere li privilegi et gratie che in quillo loco gaudeno quilli de Napoli, Taranto, Lecze et altre citate: Placet Regie Maiestati. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et comandamo che da cqua avante ad ipso exponente debiati servare quilla inmunita et franchicia in dicto passo de Civitate quale nce gaudeno li predicti citatini de la Serra, et cossi lo debiati tractare et non altramente iuxta lo tenore et forma del dicto preinserto capitulo. Verum havendone alcuna cosa in contrario circa le cose predicte debiate quilla legitime preponere et allegare in questa Camera infra termine de uno mese, che ve serra ministrata iusticia. Et non fati lo contrario per quanto havite cara la gracia del signor Re et in la pena de unce XXV desiderate non incurrere. La presente po serra per vui lecta volimo per cautela la restituare al presentante. Datum in eadem Camera Summarie, XVIII mensis iunii MCCCCLXXXI. Iulius de Scorciatis locumtenens. Franciscus Coronatus pro magistro actorum.

Universitati et hominibus ac cabellotis Civitatis.

II

1491, agosto 25, Napoli.

Ordine di riconoscere a Daniele di Mastro Elia il diritto di abitare in Deliceto.

ASN, Sommaria, *Partium* 33, 89 t.

Danielis de Magistro Elia.

Viri nobiles fideles regii amicique nostri carissimi, salutem. Per parte de Daniele de Mastro Elia iudio, habitatore de quessa terra de Deliceto, nce e stato cum querela exposito como havendo lui habitato più tempo se fa in dicta terra et pagata la rata li tocca secundo pagano li altri iudei del regno, al presente essendo venuto un altro parente de ipso exponente iudio ad habitare in dicta terra per vui se pretende cazare ipso Daniele et non volite che habia de stare piu in dicta terra et questo per volere compiacere a dicto suo parente, supplicance per questo provedamo a la soa indempnita. Per tanto ve facimo la presente per la quale ve decimo et comandamo che al receive de epsa non debiate fare prohibicione alcuna ad ipso Daniele che non habia de stare in quessa terra de Deliceto, ymmo debiate permectere che possa stare et habitare in quella secundo have habitato per lo passato et pagare la rata li tocca a la regia corte. Verum pretendendono havere alcuna causa in contrario circa le cose predictae, debiate quella legitime preponere et allegare in questa Camera infra termine de uno mese perche ve serra ministrata iusticia. Et non fate lo contrario etc. Et in pena de unce XXV etc. La presente etc. Datum in Camera Summarie, XXVI augusti 1491. Iulius de Scorciatis locumtenens. Franciscus Coronatus pro magistro actorum.

Universitati ac hominibus et capitaneo terre Deliciti.

III

1492, settembre 6, Napoli.

Ordine di trattare Mastro Vitale da Troia, prestatore di denaro in Deliceto, come cittadino di quella terra.

ASN, Sommaria, *Partium* 35, 93 r.

Magistri Vitalis ebrei de civitate Troye.

Capitaneo, per parte de Mastro Vitale iudio de la cita de Troya e stato cum querela exposito in questa Camera como exercitando uno suo banco in quessa

terra se constrengere ad devere pagare et contribuire in li pagamenti fiscali quali occorrono in dicta terra ultra de quello che iustamente li compete et se intende tractarenolo como forestero, in suo grave dampno et interesse et contra lo tenore et forma de uno capitulo concesso per la maesta del signor Re a li iudei del regno, quale e del tenore sequente: Item che ciascuno de li dicti iudei per tucto lo regno sia tractato como so li homini de quelli lochi dove habiteranno et che possano gaudere quello gaudeno li homini de quelli lochi dove habiteranno, cioe che lo iudio che serra habitatore de Napoli, Taranto o Lecce, o altre citate in qualisvoglia parte nce fosse del regno, possa gaudere li privilegi et gracie che in quello loco gaudeno quelli de Napoli, Taranto, Lecce o altre citate. Placet Regie Maiestati. Per tanto volendo conformare con lo tenore et forma del preinserto regio capitulo, ve facimo la presente per la quale ve dicimo et comandamo che el dicto Vitale, o vero lo suo ministro et factore in dicto banco de Deliceto, lo debiate tractare et fare tractare como sono tractati li citatini de dicta terra iuxta lo tenore et forma del preinserto capitulo. Et non fate lo contrario per quanto havite cara la gracia de la predicta maesta et pena de unce L desiderate evitare. La presente restituerite per cautela al presentante. Datum in Camera Summarie. VI mensis septembris 1492. Iulius de Scorciatis locumtenens. Franciscus Coronatus pro magistro actorum.

Capitaneo Deliceti.

IV

1494, marzo 15, Napoli.

In risposta a un memoriale presentato dall'università di Serracapriola, si danno direttive circa alcune questioni concernenti i rapporti fra detta università e i giudei locali.

ASN, Sommaria, *Partium* 40, 83 v.

Pro universitate Serrecripiole.

Nobilis vir fidelis regie amiceque noster carissime, salutem. Per parte dela universita et homini de la Serracapriola nce e stato presentato memoriale, la copia del quale presentibus interclusa ve remictimo, et ve dicimo commictimo et comandamo che epsa receputa circa lo primo et secundo capitulo contenuti in dicto memoriale, in li quali se contene lo macellare de la carne, observarite et farite osservare quillo e stato solito et consueto observarese per lo passato; et circa lo terzo capitulo contenuto in dicto memoriale in lo quale se contene che dicti iudei fanno lloro quaterni et che in quilli voleno se done fede, observarite et farite osservare li privilegi a lloro concessi per la maesta del signor Re; et circa el quarto capitulo in dicto memoriale contenuto che quando dicti iudei sono chiamati avanti de vui allegano essere remissi avanti lo signor

messer Iulio loro iodece ordinario, et che devendono dicti iudei have(re) de particolare persune voleno li sia ministrata iusticia expedita, ve dicimo et comandamo ut supra che circa de questo, audita luna parte et l'altra, ministrarite iusticia expedita, in modo che tanto li dicti iudei quanto li cristiani de dicta terra, non habiano causa de iuste querilarensse. Et de cio non fate lo contrario etc. Et pena de unce cento etc. La presente etc. Datum Neapoli in eadem Camera, XV marcii, XII indictionis, MCCCCLXXXIII. Iulius de Scorciatis locumtenens. Franciscus Coronatus etc.

Capitaneo terre Serrecapriole.

V

1511, febbraio 12, Napoli.

Ordine al commissario di Capitanata di non esigere dall'Università di Apricena la tassa di Daniele de Manuele, ebreo, non più abitante in quella terra.

ASN, Sommaria, *Licterarum deductionum foculariorum* 3/3, 56 r.

Universitatis Procine.

Comissario, noviter per parte de la universita et homini de la Procina e stato exposto in questa Regia Camera como per vui e stata molestata et constrecta epsa universita ad pagare ultra la taxa ve e stata data taxata in Cedulaio per lo foco de Daniele de Manuele hebreo, in grave dapno et interesse de epsa universita, maxime che dicto Daniele dal tempo che fo numerato se absento da dicta terra et in epsa non possede cosa alcuna, per questo nce have supplicato vogliamo provvedere a la sua indepnita. Et volendo provvedere de iusticia havimo facto constrengere lo dicto Daniele habreo ad pagare in potere del sindaco quello che dicta universita havea pagato per li anni XIIe et XIIIe indictionis per ipso. Et acteso la pragmatica del Re nostro signore li iudei quali se trovano in regno sono da absentarnose, per tanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et comandamo che a la dicta universita per causa de dicto foco de Daniele hebreo per lo advenire non habitandonce non li debiate donare impaczo ne molestia alcuna, maxime che e stato seperato ut supra da epsa universita. Non fando altramente. Datum in dicta etc. XII februarii MDXI. Hieronimus de Francisco locumtenens. Iacobus Roscius. Ioannes Montanarius rationalis. Iacobus Raparius pro magistro actorum.

VI

1511, agosto 6, Napoli.

Richiesta di informazioni sulla data precisa in cui si è allontanato da Cerignola il cristiano novello Ioanne Perfetto.

ASN, Sommaria, *Partium* 79, 57 r.

Pro universitate Cirignole.

Comissario, per parte de la universita et homini de la Cirignola de quessa vostra decreta provincia e stato exposto in questa Camera como per vigore de la pramatica del Cactolico Re nostro signore si e absentato da epsa lo foco de Ioanne Perfecto, cristiano novello, et andato extra regnum, del quale dicta universita ne porta lo piso in suo grave danno et interesse; nce hanno pero supplicato vogliamo provvedere a la loro indenita de oportuna provisione. Ve facimo pero la presente per la quale ve decimo et comandamo che debeate pigliare diligente et veridica informacione se dicto Ioanne Perfecto si e absentato da dicta cita con sua fameglia, et dicta informacione per vui ut supra presa, clausa et sigillata ut decet nce mandarite ad questa Camera ad tale vista et reconosciuta se possa providere ad quanto sia de iusticia et conciarese lo cedulaio de dicta terra. Et de cio non fate etc. In Regia Camera Summarie VI augusti MDXI. Post datum. Et dicta informacione pigliarite declarando lo tempo de sua partita. Datum ut supra. Hieronimus de Francisco locumtenens. Iacobus Roscius. Ioannes Montanarius racionalis. Iacobus Raparius pro magistro actorum.